



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI

Seconda Sezione Civile

La Corte d'appello, 2^a sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:

dott. Egiziano Di Leo	Presidente
dott. Matteo Antonio Sansone	Consigliere
avv. Francesco Mele	G.A. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al **n. 801 R.G. 2018**, relativa all'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Trani il 20 Febbraio 2018 nel procedimento di primo grado n. 846 RG 2017, avente ad oggetto: risoluzione contratto vendita autoveicolo

T R A

██████████ ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani

=Appellante=

C O N T R O

██████████ **S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ ██████████ per procura generali alle liti del 18 gennaio 2012, rep. n. 56859, e ██████████ ██████████ per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata telematicamente, elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Bari, e ██████████ ██████████ **S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ per procura speciale alle liti allegata comparsa di costituzione e risposta in prime cure, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. ██████████ ██████████ in Bari

=Appellate=



spese tecniche, sostenute e a sostenersi, e nello stress causato dalla insorgenza della controversia.

Radicatosi il contraddittorio, entrambe le resistenti si costituirono eccependo, preliminarmente, quanto alla [REDACTED] (venditrice) la prescrizione del diritto *ex adverso* azionato ex art. 132 del codice del consumo; quanto alla [REDACTED] il proprio difetto di legittimazione passivo, non rivestendo la qualità di produttore, occupandosi soltanto della distribuzione in Italia dei veicoli prodotti dalla casa madre e distribuiti alla rete dei concessionari. Nel merito, entrambe contestarono la fondatezza della domanda, deducendo, in ogni caso, che il problema presente sulla centralina motore, regolante l'emissione degli ossidi di carbonio, era stato comunque risolto. In ogni caso, nessun danno aveva subito la ricorrente essendo il veicolo dalla stessa acquistato conforme alle prescrizioni vigenti in Italia e perfettamente funzionante.

Sulla base della produzione documentale agli atti, il Tribunale, con la pronuncia in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] ha rigettato le domande attoree, regolando le spese secondo soccombenza.

Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.03.2018, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle domande originariamente proposte, disponendosi, in caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione, CTU meccanica al fine di accertare i danni patiti e patendi. Gradatamente, ha chiesto ridursi le spese di lite liquidate in prime cure.

Ricostituitosi il contraddittorio anche nella fase di gravame, entrambe le appellate hanno contrastato la proposta impugnazione, instando nelle eccezioni preliminari già proposte in prime cure e, nel merito, per il rigetto del gravame con il favore delle spese di lite.

Quindi, acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza collegiale del 29.05.2020, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

=Motivi della decisione=

Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza deducendo l'omessa pronuncia sulla pratica commerciale ingannevole e scorretta osservata dalle convenute, le quali avrebbero posto in vendita veicoli (nella specie, quelli con motorizzazione EA189 Euro 5B) sui quali, onde superate positivamente i test previsti per l'omologazione, erano state installate delle centraline predisposte per contenere le emissioni di azoto NOx solo durante i test di rilevazione dei consumi ed emissioni di gas inquinanti per poi disattivarsi una volta eseguiti i test. Quindi, a parere dell'appellante, quei



veicoli, compreso quello dalla stessa acquistato, non erano in realtà omologabili, e, di fatto, non rispondevano alle intese contrattuali pubblicizzate ed offerte, avevano una centralina truccata e dunque illegale, causavano immissioni nocive per la salute e per l'ambiente, carpivano dolosamente la buona fede dei consumatori, rendevano quei veicoli, una volta accertata la non rispondenza ai requisiti previsti per l'omologazione invendibili.

Ne conseguiva che, dovendosi equiparare la dedotta violazione, alla vendita di *aliud pro alio*, la domanda risolutoria e risarcitoria proposta da essa appellante avrebbe dovuto certamente accogliersi.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 20, 21, 128 e 130 del codice del consumo. I veicoli in questione, secondo l'appellante, non avevano i requisiti di sicurezza previsti dal codice del consumo (D.Lgs 206/2005). La dolosa manomissione della centralina motore, in quanto idonea ad arrecare danni all'ambiente, consentiva al consumatore - acquirente di optare per l'annullamento del contratto ovvero per la sua risoluzione per inadempimento; scelta, quest'ultima, operata da essa appellante sul presupposto della scorretta ed ingannevole contrattazione intervenuta con la società venditrice, salvo l'ulteriore tutela risarcitoria in relazione alle maggiori spese necessarie per la manutenzione e/o correzione delle parti alterate, da accertarsi a mezzo CTU. Il Giudice di prime cure, sempre ad avviso dell'appellante, non aveva considerato che, in relazione ai fatti denunciati, erano ravvisabili sia i presupposti per l'annullamento del contratto per dolo della venditrice, sia quelli per la sua risoluzione per *aliud pro alio*. Inoltre, avendo essa appellante con la nota del dicembre 2015 manifestato la sua volontà di risolvere il contratto, nessuna valenza impeditiva poteva riconoscersi all'intervento sulla centralina eseguito ad ottobre 2016.

Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla invocata richiesta risarcitoria. Le convenute, eseguendo nell'ottobre 2016 l'intervento sulla centralina, avevano implicitamente riconosciuto il proprio inadempimento. Conseguentemente, anche a voler riconoscere che tale intervento avesse comportato il venir meno della gravità dell'inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque accogliere la domanda di risarcimento danni, disponendo a tal fine una CTU meccanica per accertarne la consistenza riguardo alla funzionalità del veicolo ed alle eventuali ripercussioni sulla sua commerciabilità.

Con il quarto motivo, si assume la violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., in quanto il Tribunale, a fronte della complessità della vicenda e per la rilevanza delle questioni trattate, avrebbe dovuto disporre la conversione del rito, rimettendo la causa in istruttoria ovvero dare corso ad una CTU, senz'altro



necessaria stante la natura delle questioni poste nonché alla prova testimoniale pure richiesta da essa appellante.

Con il quinto motivo, l'appellante si duole della operata liquidazione delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle convenute, laddove, avendo entrambe svolto difese sostanzialmente sovrapponibili, con il patrocinio di difensori appartenenti allo stesso studio legale associato, la liquidazione avrebbe dovuto essere unitaria, salvo l'eventuale applicazione delle maggiorazioni prevista dall'art. 5, commi 4 e/o 5 del DM 127/2004.

Con il sesto motivo, l'appellante assume che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] atteso che la stessa, operando in Italia per conto della casa produttrice, non poteva ritenersi estranea alla vicenda oggetto di causa, avendo la stessa società riscontrato le contestazioni mosse da essa appellante e disposto l'intervento eseguito il 27.10.2016.

Ciò posto, ad avviso della Corte, l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Esaminati congiuntamente i primi tre motivi di gravame, in quanto intimamente connessi, si rileva innanzitutto che con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna appellante, assumendo la dolosa alterazione della centralina motore installata sul veicolo acquistato, in quanto predisposta per limitare le emissioni di azoto NOx solo durante i test di controllo, aveva dedotto che nella specie fosse ravvisabile l'ipotesi della vendita di *aliud pro alio*, per essere quel veicolo difforme dalle caratteristiche che avrebbe dovuto avere, così come peraltro prospettate attraverso una pratica commerciale scorretta, lesiva dei principi di buona fede, correttezza e lealtà.

Il Giudice di prime cure, inquadrata la fattispecie oggetto di causa nell'ambito dei difetti di conformità di cui all'art. 130 codice del consumo (D.Lgs 206/2005) ha rilevato che la ricorrente, in data 27.10.2016, aveva sottoposto il mezzo all'intervento riparatore della concessionaria, nell'ambito di una generale procedura di richiamo avviata dal produttore, volta ad eliminare il problema tecnico effettivamente verificatosi sui veicoli con quel tipo di motore diesel (con un aggiornamento del software della predetta centralina elettronica e con l'adeguamento dei livelli di emissione dei gas inquinanti). Era stato quindi messo in atto uno dei possibili rimedi ai difetti di conformità di cui all'art. 130 del D.lgs 206/2005. Tale intervento escludeva, in radice, la possibilità di risolvere il contratto una volta accertato, come nella specie, che, con lo stesso, il problema era stato risolto.

Secondo l'appellante, così statuendo, il Tribunale avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla dedotta pratica commerciale scorretta posta in essere dal produttore che, inducendo in errore l'acquirente, lo aveva indotto ad acquistare



un veicolo per il quale in realtà, a causa della contraffazione della centralina motore, nemmeno sussistevano i presupposti per la omologazione, così come era stato accertato dalle verifiche effettuate dalle autorità statunitensi, le cui risultanze ampia eco avevano avuto a livello mondiale, tant'è che la casa produttrice, anche in Europa, era stata costretta ad una massiccia campagna di richiami dei veicoli contraffatti onde porre rimedio alla rilevata contraffazione.

Ritiene invece la Corte che la statuizione del Tribunale sia sostanzialmente corretta e condivisibile per le seguenti considerazioni:

a)-Innanzitutto, l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive difese, si è limitato a richiamare il clamore mediatico suscitato dal cd. *Dieselgate* che aveva coinvolto la casa tedesca e le varie iniziative, anche giudiziarie, che erano state promosse nei suoi confronti, ma nessuna prova in concreto ha allegato circa l'effettiva sussistenza in concreto della denunciata contraffazione sul veicolo dalla stessa acquistato, né tanto meno che, in mancanza di quella contraffazione, quel veicolo non avrebbe superato i test previsti per la sua omologazione in Italia;

b)-nemmeno è stato dedotto, né provato, che a fronte del clamore suscitato dalla vicenda, siano state adottate misure sanzionatorie per pratiche commerciali scorrette nei confronti della casa costruttrice e dei distributori da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agicom); autorità nazionale preposta, a norma dell'art. 27 del D.Lgs 206/2005 e s.m., all'accertamento e repressione di dette condotte;

c)-in ogni caso, premesso che, in caso di pratiche commerciali scorrette, a prescindere dai provvedimenti adottati dall'Agicom, non è preclusa, riguardo ai contratti stipulati dal singolo consumatore, *“l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto”* (cfr., art. 19, comma 2, lett. a) D.Lgs 206/05) è da rilevare che, come riconosce la stessa appellante, l'adozione di pratiche commerciali scorrette da parte del venditore in danno del compratore - consumatore, può, in ipotesi, dar luogo ad una domanda di annullamento del contratto per dolo determinante ex art. 1439 c.c., ovvero ad una domanda di risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, l'appellante, non ha proposto domanda di annullamento del contratto –per cui esula dal presente giudizio accertare se la dedotta pratica commerciale scorretta abbia o meno inciso nella formazione del consenso alla stipula di quel contratto- ma ne ha chiesto la risoluzione per *aliud pro alio*, assumendo che la denunciata contraffazione della centralina motore inciderebbe sulla funzionalità e commerciabilità del veicolo. Ma, sotto tale profilo, è da escludere che la difformità dedotta dall'attore (installazione di centralina motore contraffatta, idonea ad occultare le effettive emissioni nell'ambiente di azoto NOx) possa qualificarsi come integrante l'ipotesi di consegna di *aliud pro alio*. Come infatti accertato dal Giudice di prime cure e come è incontestato tra le



parti, la casa produttrice -sia pur dopo che l'originario ricorrente aveva denunciato la presenza del vizio, manifestando la volontà di risolvere il contratto- ha provveduto, per il tramite della concessionaria di vendita, a sottoporre il veicolo ad intervento riparatore nell'ambito di una generale procedura di richiamo volta ad eliminare il problema tecnico effettivamente verificatosi sui veicoli con quel tipo di motore diesel, con aggiornamento del software della predetta centralina elettronica e con adeguamento dei livelli di emissione dei gas inquinanti. Dopo il suddetto intervento, il problema è stato risolto, tant'è che la stessa ricorrente, si è limitata a dedurre che quell'intervento era stato effettuato in assenza di contraddittorio all'esito del quale le era stata rilasciata soltanto una attestazione della sua esecuzione, ma nulla ha provato per escluderne l'efficacia risolutiva, non essendo al riguardo ammissibile, per il suo carattere palesemente esplorativo, la CTU meccanica richiesta con il proposto gravame.

Ne consegue che, non essendo il vizio denunciato tale da rendere la cosa assolutamente inservibile, non può ritenersi integrata la consegna di *aliud pro alio*.

E' vero che secondo un consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di vendita, è configurabile la consegna di "*aliud pro alio*" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile (cfr. Cass. 18.1.2007 n. 1092; Cass. 5.2.2016 n. 2313 e, tra le ultime, Cass. 24/04/2018 n. 10045) ma è altrettanto vero che in caso di vizi c.d. redibitori della cosa venduta (quali sono quelli che, come nella specie, attengono al suo processo di produzione e/o fabbricazione) è da escludere l'ipotesi dell'*aliud pro alio* ove il vizio costruttivo sia agevolmente rimediabile attraverso l'adozione di particolari misure e/o accorgimenti tecnici (cfr. Cass. 13/01/1997 n. 244). Sicché, qualora il difetto sia reversibile e rimediabile, il compratore non potrà avvalersi dell'azione generale di risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1453 c.c., ma soltanto di quella prevista dall'art. 1492 c.c. per l'ipotesi in cui la cosa presenti i vizi di cui all'art. 1490 c.c., da esercitarsi entro i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. Peraltro, è da precisare che, riguardo ai contratti stipulati da consumatori, l'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "*per quanto non previsto dal presente titolo*"; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del medesimo codice, precisa, a sua volta, che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "*Dei contratti in generale*" "*si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore*".



Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. 30.5.2019, n. 14775). Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, dunque, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo. Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione *iuris tantum*, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. Ciò posto, considerato che nella specie, come pure dedotto dall'appellante, debba trovare applicazione la normativa di cui agli artt. 129 e ss del codice del



consumo, correttamente il Tribunale, come già innanzi rilevato, ha configurato il vizio dedotto dall'originario ricorrente tra quelli ricompresi tra i difetti di conformità di cui all'art. 130 di detto codice e, conseguentemente, ha rigettato la domanda attorea intesa alla risoluzione del contratto, sul presupposto dell'avvenuta esecuzione dell'intervento riparatore a norma dell'art. 130, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice in parola, rilevando, altresì, che alcuna delle ipotesi per la risoluzione (come enucleate dal successivo comma 7) era stata dedotta e/o provata dal consumatore.

L'insussistenza di una delle ipotesi su cui fondare la chiesta risoluzione del contratto esclude che possa valere nella specie il principio dettato dall'art. 1453 c.c. riguardo all'impossibilità, per la parte inadempiente, di adempiere il contratto una volta che ne sia stata domandata la risoluzione dalla parte adempiente. Tanto, in considerazione del delineato carattere speciale della normativa consumeristica che, come innanzi già visto, disciplina in modo specifico le conseguenze rivenienti dai difetti di conformità, subordinando la risoluzione del contratto alle sole ipotesi in cui la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose ovvero il venditore non abbia adempiuto alle riparazioni entro un termine congruo, ovvero la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130, comma 7). Inoltre, sempre in deroga alla disciplina generale dettata dal codice civile, il successivo comma 9 dello stesso articolo 130 del D,Lgs 206/2005 prevede che *“dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile”* corrispondente o a quello specifico richiesto dal consumatore (comma 9, lett. a), ovvero a quello offerto dallo stesso venditore, dovendo in tale ipotesi, il consumatore, accettarlo ovvero respingerlo, scegliendone un altro (comma 9, lett. b).

L'appellante, a fronte dell'intervento riparatore offerto dalla venditrice, lo ha accettato sottoponendo l'autovettura alla revisione della centralina motore, senza richiederne un altro ovvero senza dedurre né tanto meno dimostrarne l'inefficacia.

Deve ulteriormente soggiungersi che, come pure condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, anche in assenza dell'intervento riparatore, avrebbe dovuto escludersi la ricorrenza del grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto a norma del disposto dell'ultimo comma del menzionato art. 130, secondo il quale *“Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”*, atteso che, la stessa appellante non ha mai allegato, né tanto meno provato che il problema tecnico denunciato abbia inciso sul funzionamento del veicolo o sulla possibilità di circolare.



Nemmeno coglie nel segno la censura proposta con il terzo motivo di gravame, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria, proposta autonomamente d'appellante, ritenendola erroneamente correlata alla domanda principale di risoluzione del contratto.

Invero, pur dovendosi ritenere ammissibile la proposizione della domanda risarcitoria congiuntamente a quella diretta a denunciare il vizio di conformità del bene acquistato, nella specie l'appellante si è limitata a dedurre di aver subito dei danni chiedendone la liquidazione equitativa senza tuttavia fornirne alcuna prova della loro sussistenza ed entità; prova, che non può certamente acquisirsi di ufficio attraverso la chiesta CTU meccanica, stante, come già in precedenza rilevato, il carattere meramente esplorativo che la stessa verrebbe ad assumere.

E' pacifico, inoltre, che *“Il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettivo impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare. Conseguentemente, grava sulla la parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeat del diritto al risarcimento ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà , in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione. L'esercizio di un tale potere giudiziale è espressione di quello più generale previsto dall'art. 115 c.p.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità , ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”* (in tali termini, tra le ultime, Cass. 24/08/2020, n.17613).

In definitiva, per le ragioni esposte, devono rigettarsi i primi tre motivi di gravame. La conseguente conferma della declaratoria di infondatezza, nel merito, delle domande formulate da parte appellante, comporta, altresì, anche in applicazione della ragione più liquida, l'assorbimento del **sesto motivo**, relativo all'accertato difetto di legittimazione passiva (e/o della titolarità passiva del rapporto) della [REDACTED]

Destituito di fondamento è altresì il **quarto motivo di gravame**, con il quale l'appellante deduce la mancata trasformazione del rito a norma dell'art. 702 ter c.p.c., da parte del Giudice di prime cure.

Invero, non risulta dagli atti che le parti l'avessero sollecitata, né che le stesse parti avessero formulato richieste istruttorie implicanti la necessità di procedere in tal senso.

E' vero che nel ricorso introduttivo parte ricorrente aveva chiesto ammettersi, all'occorrenza, prova per testi e CTU, ma è altrettanto vero che dette richieste non vennero reiterate in sede di discussione della causa, né l'appellante in sede



di gravame ha dedotto alcunché in merito alla decisività della prova richiesta, della quale nemmeno ha riprodotto i relativi capitoli, omettendo altresì di reiterarne specificamente la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto alla chiesta CTU, la Corte si è già espressa nel delibare i precedenti motivi di gravame, circa l'inammissibilità della stessa per il suo carattere meramente esplorativo.

Parimenti infondato è, infine, il **quinto motivo di gravame**, con il quale si assume la illegittima liquidazione delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti atteso che, le stesse, si sono costituite in giudizio con il ministero di diversi difensori (non rilevando al riguardo la loro appartenenza allo stesso studio associato) contrapponendosi alle domande proposte nei loro confronti per ragione in parte distinte (in particolare, deducendosi da parte di [REDACTED] il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenuto fondato dal Giudice di prime cure). Quindi non è ravvisabile nell'impugnata pronuncia alcuna violazione delle norme regolamentari in tema di liquidazione delle spese di giudizio.

Le spese del gravame, stante il suo esito, negativo per l'appellante, devono far carico su questa, secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo a mente del D.M 55/14 e s.m., con applicazione dei compensi medi corrispondenti al valore della causa, come desunto dall'ammontare del credito litigioso, ridotti della metà in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle svolte argomentazioni difensive ed escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.

P.Q.M.

la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Trani il 20 Febbraio 2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1)-rigetta l'appello;
- 2)-condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che, per ciascuna, liquida in €. 3.308,00, per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
- 3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del



D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 19.11.2020

Il Presidente

Dott. Egiziano Di Leo

Il G.A. estensore

avv. Francesco Mele

